

ROBERTO NANNELLI

Avvocato del Foro di Firenze

La recente giurisprudenza sulla dichiarazione di acquisto di beni personali: la dichiarazione dell'acquirente ex art. 179/1 lett. f) (Cass. Sez. II 5.5.2010 n. 10855) e quella del coniuge ex art. 179/2 cc (Cass. SU 28.10.2009 n. 22755)

SOMMARIO: 1. La dichiarazione di acquisto di beni personali – 2. La posizione del terzo e la sentenza della Cassazione Sez. II 5.5.2010 n. 10855 – 3. La posizione del coniuge e la sentenza della Cassazione Sez. Un. 28.10.2009 n. 22755

1. – L'art. 179 cc individua i casi secondo i quali quanto acquistato dai coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni non entra nella medesima ma resta di proprietà personale degli stessi. La norma individua sei ipotesi, peraltro diverse ed eterogenee tra di loro. Tre di queste, e precisamente quelle individuate alle lettere c), d) ed f), necessitano della partecipazione del coniuge escluso all'atto di acquisto qualora questo, stipulato successivamente al matrimonio, abbia per oggetto beni immobili o beni mobili registrati.

Secondo la suddetta disposizione, la partecipazione del coniuge escluso all'atto di acquisto è necessaria quando il coniuge unico proprietario acquisti:

- beni, o loro accessori, di uso strettamente personale;
- beni che servono all'esercizio della sua professione;
- beni comprati con il prezzo o lo scambio derivanti da beni personali purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto.

L'art. 179/1 lett. f) cc inoltre prevede che, in quest'ultima ipotesi, debba risultare dall'atto di acquisto un'espressa dichiarazione in tal senso da parte dell'acquirente.

Due, in sostanza, sono le dichiarazioni che devono essere rese e che interessano in questa sede:

- quella dell'acquirente con cui si afferma che i beni acquistati lo sono con il prezzo o lo scambio derivanti da altri beni personali ex art. 179 lett. f) cc;
- quella del coniuge con cui costui partecipa all'atto di acquisto di beni immobili o mobili registrati nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) e f) dell'art. 179 cc.

Le sentenze in commento si occupano appunto di queste due dichiarazioni componendo, come nel caso delle Sezioni Unite, un contrasto giurisprudenziale che si era creato sul punto.

2. – Cominciamo dalla sentenza n. 10855 del 5.5.2010¹. Partiamo intanto dal caso concreto.

Un uomo con due figli avuti dal primo matrimonio, sposò successivamente una donna da cui, secondo quanto si comprende dalla sentenza, non ebbe figli. Con il matrimonio i coniugi optarono per il regime patrimoniale della comunione legale.

Al momento della morte del marito risultò che costui fosse stato proprietario di titoli mobiliari per un valore di oltre due miliardi di lire, depositati in vari istituti bancari.

La moglie convenne davanti al Tribunale di Torino i figli chiedendo che le fosse riconosciuto che il patrimonio suddetto facesse parte della comunione legale e che quindi, per la metà, fosse di sua esclusiva proprietà. I figli si opposero alla domanda sostenendo invece che i beni suddetti dovessero essere considerati beni personali e non ricadenti nella comunione tra i coniugi.

Il Tribunale di Torino, pur ritenendo che il regime patrimoniale scelto dai coniugi era quello della comunione legale, respinse la domanda della moglie affermando che per questi beni era applicabile l'art. 179/1 lett. f) cc e che era stata fornita la prova della natura personale degli stessi in capo al de cuius con trasmissione dell'intero patrimonio (e non solo della metà) agli eredi.

La sentenza del Tribunale fu appellata dalla moglie e la Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 216/2006 respinse l'appello confermando sul punto la sentenza di primo grado. In particolare la Corte Subalpina, ritenne che fosse stato documentalmente provato che il marito prima del matrimonio avesse avuto la disponibilità esclusiva (come beni personali) di ingenti valori mobiliari, prevalentemente investiti in titoli e depositi amministrati presso diversi istituti bancari, in parte anche in denaro, per un importo complessivo di oltre L. 2.000.000.000. Inoltre aggiunse la Corte che era stato provato che, anche dopo il matrimonio, il marito avesse movimentato tale patrimonio mobiliare e che, all'atto del decesso, risultava sostanzialmente corrispondente - con un incremento giustificabile, per la sua entità, con i frutti degli investimenti piuttosto che da aggiunte di ulteriori capitali - a quello esistente all'epoca del matrimonio.

Pertanto la Corte Torinese concluse ritenendo pienamente raggiunta, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate sugli elementi documentali esaminati, la prova dell'esistenza di beni personali in capo al marito, preesistenti al matrimonio e rimasti tali fino al decesso del titolare perché consistenti in valori mobiliari gestiti separatamente e reinvestiti in modo da perseguirne l'incremento con i loro stessi proventi o attraverso il loro smobilizzo, con piena consapevolezza da parte dell'altro coniuge e con la conseguente esclusione di tali valori mobiliari dalla comunione legale ex art. 179/1 lett. f) cc.

Contro questa sentenza propose ricorso per cassazione la moglie che contestò, sempre per quanto qui interessa, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 179/1 lett. f) cc da parte della giudice di merito ritenendo che la norma, la quale prevede appunto la dichiarazione espressa di provenienza dei beni di provenienza, andasse, al limite, interpretata nel senso che la conoscenza o conoscibilità da parte dell'altro coniuge di detta provenienza personale del denaro valesse solo tra i coniugi stessi e non potesse essere invocata dai terzi aventi causa dal coniuge proprietario esclusivo, come appunto erano gli eredi.

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha dovuto risolvere il problema della formalizzazione della dichiarazione ex art. 179/1 lett. f) cc e, conseguentemente,

1 Cass. Sez. II, 5.5.2010 n. 10855 - Diritto e Giustizia 2010

della necessità della sua dimostrazione nel processo. Vediamo, in sintesi, i passi della motivazione della sentenza che ci interessano.

La Corte Suprema inizia con il fare riferimento all'aspetto oggettivo ricavabile dell'acquisto da parte del coniuge e dopo il matrimonio di beni utilizzando il prezzo o lo scambio ricavabili da altri beni personali e definisce detto aspetto come un caso di surrogazione reale². Il problema però che occupa la Corte Suprema è la formalizzazione dell'intento perseguito dal coniuge: che venga espressamente dichiarata in atto la natura personale del bene impiegato per l'acquisto.

A questo proposito la Corte afferma che la dichiarazione espressa sopra indicata sia necessaria solo nei casi in cui sia dubbia la natura personale del bene o del prezzo di provenienza. Richiamando la propria giurisprudenza la Cassazione afferma che questa dichiarazione non è necessaria, e quindi pur in sua assenza il bene acquistato dal coniuge non entra a far parte della comunione legale, in tutti i casi in cui ci sia una certezza oggettiva “circa la natura personale del bene utilizzato”; in questa ipotesi “la dichiarazione di cui all'art. 179 lett. f) cc diviene del tutto superflua, attesa la sua natura ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l'acquisto personale”.

Nella sentenza, con il richiamo alla propria giurisprudenza, si fanno una serie di esempi in cui la dichiarazione non sia necessaria:

- quando la certezza del bene di provenienza può ricavarsi dal titolo di acquisto (es. bene acquistato per donazione o successione e quindi escluso dalla comunione legale ex art. 179 lett. b) cc);

- quando la medesima certezza possa ricavarsi dalla natura intrinseca dei beni (alcuni beni di uso strettamente personale di cui all'art. 179 lett. c) cc, o ovvero dalla semplice comparazione tra la data di acquisto di detto bene e quella del matrimonio.

Ne consegue il principio di diritto che viene formulato nella sentenza:; “*Nel caso di acquisto di un bene, vigente il regime della comunione legale dei beni tra i coniugi, mediante l'impiego di altro bene, di cui sia certa l'appartenenza al coniuge acquirente prima del matrimonio, l'acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale e di natura personale al solo coniuge acquirente, senza che sia necessario rendere la dichiarazione di cui all'art. 179 lett. f) cc*”.

Dopo aver formulato queste precisazioni, la Corte Suprema esamina la posizione del denaro e cioè se sia possibile invocare il principio suddetto quando il prezzo impiegato per l'acquisto del bene personale sia il denaro personale del coniuge.

La Cassazione afferma subito che la “*La natura di bene fungibile riconosciuta al denaro e le connesse problematiche relative alla titolarità dello stesso non possono comunque ostacolare l'applicabilità dell'art. 179 lett. f) cc nel caso in cui sia certa la natura personale di tale bene, in quanto acquisito già prima del matrimonio, e la conseguente natura personale del bene con esso acquistato*”. In altre parole il denaro non si sottrae a questo principio di diritto ben potendo essere considerato anch'esso bene

² Si riposta sul punto il passo della motivazione: “*Infatti, in relazione alla natura personale dei beni acquistati da uno dei coniugi durante il regime della comunione legale dei beni, l'art. 179 cc indica i casi ed i presupposti necessari affinché un determinato acquisto possa qualificarsi come "personale". In particolar modo la lett. f) del suddetto articolo afferma che hanno natura personale "i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto", e tra i beni personali sopraelencati l'art. 179 lett. f) cc, indica "i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento". Pertanto l'acquisto di un bene, effettuato con lo scambio o con il prezzo ricavato dalla vendita di un bene personale, fa sì che si concreti un'ipotesi di "surrogazione reale", con conseguente riconoscimento della natura personale del nuovo bene così acquistato*”.

personale e quindi utilizzabile per l'acquisto, dopo il matrimonio, di altri beni che resterebbero a loro volta personali e quindi esclusi dalla comunione legale.

Da qui l'affermazione secondo la quale la Corte d'Appello di Torino avrebbe correttamente escluso dalla comunione legale i titoli acquistati dal marito con denaro di cui lui disponeva prima del matrimonio, titoli che quindi era da considerarsi bene personale ex art. 179 lett. f) cc.

Infine la Cassazione ha dovuto affrontare l'ultimo importante argomento che, lo ripetiamo, era centrale nella vicenda concreta che la riguardava e cioè se questi principi di diritto sopra indicati valessero solo tra i coniugi e non anche nei confronti dei terzi, tra cui sarebbero da far rientrare gli eredi del *de cuius*.

La Corte Suprema da soluzione positiva al quesito sulla base, in sintesi, delle seguenti motivazioni:

- non si può distinguere tra un profilo interno (valido solo tra i coniugi) e uno esterno (anche nei riguardi di terzi) della titolarità dei beni;
- l'erede non può essere considerato terzo ma colui che subentra nella titolarità dei beni al proprio *de cuius*³.

La sentenza conferma la natura ricognitiva e non dispositiva della dichiarazione ex art. 179 lett. f) cc che già risultava da una precedente decisione della Corte Suprema⁴. Che, per la prima volta, ha riconosciuto il valore appunto meramente ricognitivo della dichiarazione fatta dal coniuge acquirente ex art. 179 lett. f) cc, valore che oin precedenza era stato riconosciuto alla diversa dichiarazione del coniuge non acquirente prevista dall'art. 179/2 cc.

In dottrina si è sostenuto che la sentenza sostanzialmente affermi sia il principio secondo il quale *“l'obiettiva certezza della natura personale del bene utilizzato per l'acquisto ricavabile, ad esempio, dalla sua provenienza per successione o donazione, comporta l'esclusione dell'acquisto dalla comunione legale, anche senza un'espressa dichiarazione resa dal coniuge”*; sia l'assunto secondo cui *“Non sia possibile*

3 Si legge nella motivazione: *“Al riguardo va rilevato che non e' possibile distinguere un profilo interno ed uno esterno della titolarità dei beni nei rapporti tra due coniugi in regime di comunione legale dei beni. Gli artt. 177 e 179 cc tendono difatti a delineare un sistema che distingue tra beni oggetto di comunione immediata tra i coniugi, beni oggetto delle cosiddetta "comunione de residuo" e beni di titolarità esclusiva di uno dei coniugi, senza mai distinguere tra un profilo interno (tra i soli coniugi) ed un profilo esterno (valevole nei confronti dei terzi) di tale titolarità. Pertanto un bene, sia esso oggetto di comunione legale, sia esso in titolarità esclusiva di uno dei coniugi, dovrà qualificarsi tale sia nei rapporti interni tra i coniugi, che nei confronti dei terzi. Va anche sottolineato che la stessa qualificazione di "terzi" attribuita agli eredi del *de cuius* da parte della ricorrente non può essere condivisa, tenuto conto del fatto che l'erede per sua natura viene considerato come continuatore della personalità del *de cuius*, subentrando nella titolarità di tutti i rapporti giuridici che ad esso facevano capo. Tale subingresso comporta che egli non possa essere qualificato come "terzo", ma debba essere considerato come "parte" di un determinato rapporto giuridico facente capo al *de cuius*, alla stregua di quanto accadeva per il *de cuius* stesso”*.

4 Cass. Sez. I, 25.9.2008 n. 24061 la cui massima recita: *“La dichiarazione prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f, c.c. al fine di conseguire l'esclusione, dalla comunione legale, dei beni acquistati da un coniuge con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, pur non essendo facoltativa, ha, tuttavia, natura non dispositiva, ma ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l'acquisto personale. La stessa, pertanto, è necessaria solo quando la natura dell'acquisto sia obiettivamente incerta, per non essere accertato che la provvista necessaria costituisca reinvestimento del prezzo di beni personali. Peraltro, se la semplice omissione della dichiarazione di cui all'art. 179, comma 1, lett. f, c.c. può non essere sufficiente, per la sua equivocità (potendo, ad esempio, essere dovuta a dimenticanza), a giustificare la natura comune dell'acquisto, la cointestazione anche all'altro coniuge è uno mezzo inequivoco della manifestazione della volontà di mettere in comune l'acquisto, indipendentemente dalla natura personale o meno della provvista”*

*distinguere nella titolarità dei beni un profilo interno, valevole tra i soli coniugi, e uno esterno, valevole nei confronti dei terzi*⁵.

Riteniamo però che la sentenza abbia una portata superiore e più incisiva e che cioè dalla stessa siano ricavabili i seguenti principi:

- l'art. 179/1 lett. f) cc è una norma che consente di realizzare una surrogazione reale e cioè, da un punto di vista oggettivo, la sostituzione di un bene personale a un altro;
- la dichiarazione di provenienza personale del prezzo o del bene oggetto di pagamento o di scambio è facoltativa e va fatta solo quando sia obbiettivamente incerta la natura personale del prezzo e del bene suddetti;
- anche il denaro, sebbene sia bene fungibile, non si sottrae a queste regole;
- non si può distinguere tra un rilievo meramente interno alla coppia coniugale e uno esterno verso terzi applicandosi questi principi indifferentemente;
- gli eredi di uno dei coniugi, in quanto continuatori della sua posizione patrimoniale, non possono essere considerati terzi.

In questo senso e con le suddette precisazioni la sentenza può essere considerata innovativa.

3. – Veniamo alla seconda sentenza e cioè a quella a Sezioni Unite 28.10.2009 n. 22755 e anche in questo caso partiamo dalla fattispecie concreta.

Il marito in comunione legale dei beni acquistò un immobile. All'atto di acquisto partecipò anche la moglie la quale, ex art. 179/2 cc, formulò la dichiarazione di personalità del bene del marito in quanto il bene sarebbe dovuto essere destinato a studio professionale del marito, che svolgeva la professione di commercialista. In realtà, fin da subito dopo l'acquisto, il bene fu destinato ad abitazione dei coniugi. Dopo la loro separazione, il marito vendé il bene medesimo a un terzo.

Il contratto di compravendita fu impugnato dalla moglie davanti al Tribunale di Marsala la quale chiese, per quanto qui interessa, che fosse dichiarato che il bene faceva parte della comunione legale e che quindi fosse annullata la vendita successiva fatta dal solo marito. Il Tribunale ritenne che la domanda proposta fosse di simulazione dell'acquisto originario e ordinò l'integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore del marito; quindi rigettò la domanda per carenza di prova scritta.

La moglie propone appello alla Corte d'Appello di Palermo la quale, qualificata la domanda come azione di accertamento della comunione legale, riconobbe la moglie comproprietaria dell'immobile e di conseguenza annullò il contratto di compravendita stipulato dal solo marito a favore del terzo.

Contro questa sentenza proposero ricorso il terzo acquirente e il marito i quali sostennero (per quanto qui interessa) la violazione di legge relativa all'art. 179 cc.

La Cassazione ha deciso la controversia a Sezioni Unite per dirimere vari contrasti giurisprudenziali emersi su varie questioni oggetto di causa. In questa sede a noi interessa soltanto esaminare come la Corte Suprema abbia qualificato la dichiarazione della parte che, ex art. 179/2 cc, riconosce la natura personale del bene che il coniuge sta acquistando e che quindi non dovrebbe cadere nella comunione legale dei beni.

Il primo problema che le Sezioni Unite devono risolvere è quello della natura della dichiarazione del coniuge non acquirente e cioè quali sia il valore della

5 Guido Grisi - Guida al Diritto 22 del 2010.

dichiarazione e quindi se questa sia o meno impugnabile, dopo la stipulazione del contratto.

Nel richiamare i precedenti in materia che sono contrastanti tra loro e che possono essere agevolmente ricavati dalla lettura del testo della sentenza, le Sezioni Unite focalizzano la loro attenzione su un aspetto che ritengono più qualificante nel dibattito di dottrina a giurisprudenza e cioè se la dichiarazione di cui all'art. 179/2 cc *“del coniuge non acquirente sia elemento costitutivo della fattispecie cui si ricollegano gli effetti di esclusione dalla comunione del bene acquistato dall'altro coniuge”*.

In altre parole le Sezioni Unite debbono stabilire se questa dichiarazione sia una condizione sufficiente, ma anche necessaria, per poter escludere dalla comunione il bene acquistato dall'altro coniuge. E su questo il contrasto è evidente.

Parte della giurisprudenza riteneva che la dichiarazione del coniuge escluso fosse di per sé sufficiente ad escludere dalla comunione il bene acquistato, indipendentemente dall'effettiva natura personale del bene⁶. Altra parte riteneva invece che detta dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente non fosse sufficiente di per sé ad escludere il bene dalla comunione legale ma che fosse comunque condizione necessaria di tale esclusione, con la conseguenza che, pur nell'ipotesi di effettiva personalità del bene, questo, in mancanza della dichiarazione, ricadesse comunque nella comunione legale⁷.

Le Sezioni Unite aderiscono chiaramente al secondo indirizzo e risolvono il caso di specie sulla base del seguente ragionamento.

In primo luogo ritengono che lo stesso art. 179/2 cc indichi che non sia sufficiente la dichiarazione del coniuge, posto che comunque la fattispecie si riferisce all'acquisto di beni immobili o mobili registrati non ad libitum ma solo in relazione alle fattispecie di cui alle lettere c), d) e f) del primo comma. Quindi, aggiunge la Corte, è solo nell'ambito di queste fattispecie e non per tutti i beni e per tutti i negozi giuridici che acquista valore la dichiarazione del coniuge escluso. E' quindi evidente che *“dall'atto deve risultare alcuna delle cause di esclusione della comunione tassativamente indicate nello stesso art. 179/1 cc; e l'effetto limitativo della comunione si produce solo nei sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma”, vale a dire solo se i beni sono effettivamente personali”*.

In secondo luogo aggiungono che comunque questa dichiarazione, sebbene non sufficiente ad escludere la personalità del bene e la sua esclusione dalla comunione legale, sia allo stesso modo condizione necessaria per questo fine nel senso che, qualora questa manchi, *“viene meno la necessaria documentazione della natura personale del bene, unico presupposto sostanziale della sua esclusione dalla comunione”*.

La documentazione della natura personale del bene e quindi l'effetto stesso della dichiarazione del coniuge escluso ha poi diverso valore e può essere diversamente impugnata a seconda che attesti l'esistenza di presupposti di fatto già esistenti (l'acquisto con beni personali) o che invece manifesti intenti che i coniugi vogliono perseguire (l'adibire il bene acquistato ad un determinato uso).

Quindi le Sezioni Unite arrivano al termine del loro ragionamento dicendo che il coniuge escluso può proporre, successivamente all'atto, la domanda di accertamento della comunione legale del bene anche se questo sia stato acquistato dall'altro coniuge e in presenza di una dichiarazione del primo ex art. 179/2 cc ma:

- se con questa dichiarazione il coniuge riconobbe presupposti di fatto già esistenti,

6 Cass. Sez. I, 2.6.1989 n. 2688

7 Cass. Sez. I, 24.9.2004 n. 19250

allora questa avrà gli effetti di una confessione stragiudiziale e lo potrà fare revocando quella confessione, secondo quanto previsto dall'art. 2732 cc;

- se invece con questa dichiarazione il coniuge esprime una manifestazione di intenti sulla destinazione da dare al bene oggetto dell'atto, allora dovrà dimostrare quale destinazione il bene ebbe effettivamente; qualora quindi il coniuge escluso dimostri che il bene non abbia avuto la destinazione che i coniugi avevano previsto, allora la sua domanda potrà essere accolta.

La Cassazione infine affronta l'ultimo argomento e cioè la posizione del terzo avente causa dal coniuge proprietario e quindi se l'accertamento dell'inserimento del bene nella comunione sia o meno a lui opponibile.

La sentenza in commento, sul punto, premette che all'azione del coniuge estraneo di annullamento dell'atto secondo l'art. 184 cc è applicabile l'art. 1445 cc, che fa salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento anche in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede. Infatti alla domanda di annullamento ex art. 184 cc si applica la disciplina generale dell'azione di annullamento dei contratti. Quindi la Corte afferma che, *“salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede”*, precisando che la prova della mala fede spetta a chi domanda l'annullamento.

Da qui la cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che non aveva accertato se l'acquirente fosse stato o meno in mala fede, tenuto conto nel caso di specie la domanda di accertamento del fatto che il bene fosse ricompreso nella comunione legale e di annullamento del contratto di vendita era stata trascritta dopo la trascrizione di quest'ultimo.

La dottrina successiva alla emanazione della sentenza ha avuto modo di precisare che, dalla lettura della sentenza, la dichiarazione del coniuge escluso può essere considerata o condizione necessaria e sufficiente alla personalità del bene acquistato, qualora si tratti di ratificare una situazione di fatto già prodotta ed esistente, oppure la si può ritenere una condizione necessaria, ma non sufficiente, qualora invece detta dichiarazione si riferisca alla comune intenzione dei coniugi, non ancora realizzata e la cui concretizzazione è rimandata ad un momento successivo^{8 9}.

In pratica quali le considerazioni da trarre da questa sentenza delle Sezioni Unite e relativamente alla dichiarazione del coniuge escluso dalla proprietà del bene immobile o mobile registrato acquistato dall'altro coniuge prevista dall'art. 179/2 cc, possono essere così sintetizzate

- la dichiarazione del coniuge escluso è sempre necessaria per escludere un bene dalla comunione legale in cui altrimenti ricadrebbe;

- la medesima dichiarazione, qualora si riferisca a una situazione di fatto che si è già verificata (es. acquisto del bene con il ricavato di beni personali o con il denaro personale) è sufficiente a perfezionare l'acquisto in via esclusiva in capo all'altro coniuge; in questi casi il coniuge escluso, che in pratica ha rilasciato confessione stragiudiziale, potrà impugnare l'atto e chiedere che il bene sia comunque ricompreso nella comunione legale revocando quella confessione, secondo quanto previsto dall'art. 2732 cc; in altre parole il coniuge escluso dovrà dimostrare l'errore di fatto o la violenza

8 Marta Buffoni - Acquisto del terzo in buona fede di un immobile - www.altalex.it

9 Francesco Paolo Luiso – Convegno su “Le novità della giurisprudenza sul processo civile tra il 2009 e il 2010” Firenze 28.6.2010

nell'aver reso la dichiarazione ex art. 179/2 cc;

- qualora invece questa si riferisca a una comune intenzione dei coniugi di destinare il bene acquistato per determinate finalità, la dichiarazione non sarà sufficiente a consolidare l'acquisto e il coniuge escluso potrà impugnare l'atto chiedendo che il bene ricada nella comunione legale previa dimostrazione, con ogni mezzo di prova, che in concreto il bene acquistato personalmente dall'altro coniuge non abbia poi avuto la destinazione che i coniugi avevano previsto;

- qualora il coniuge unico proprietario abbia trasferito a terzi diritti relativi al bene de quo, il coniuge escluso potrà impugnare l'atto relativo anche verso terzi, chiedendone l'annullamento ex art. 184 cpc;

- in quest'ultima ipotesi, essendo la norma suddetta ricompresa nelle azioni di annullamento dei contratti, si applica l'art. 1445 cc e quindi, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda, l'annullamento non può essere pronunciato nei confronti dei terzi che abbiano contratto in buona fede, con l'onere della prova della malafede a carico del coniuge escluso.